



Allegato alla Delib.G.R. n. 8/80 del 19.2.2019

Groupement Européen de Coopération Territoriale

GEECCT-Îles

CONVENZIONE

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE

É istituito, ai sensi del Regolamento (CE) n.1086 /2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., nel rispetto delle vigenti disposizioni attuative degli ordinamenti nazionali interessati, il Gruppo Europeo di cooperazione territoriale dotato di personalità giuridica denominato “GEECCTT – ÎLES”, di seguito denominato “GECT”.

ARTICOLO 2 – COMPONENTI

I membri del GECT sono:

- La Collettività Corsa rappresentata dal suo Presidente in carica con sede al n.22 cours Grandval BP 215 – 20.187 - AJACCIO CEDEX 1,
- L’Ufficio dei Trasporti della Corsica - OTC (EPIC) - con sede al n. 19 Av Georges POMPIDOU – 20.090 – AJACCIO, rappresentato dal suo Presidente in carica,
- La Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dal suo Presidente in carica con sede in Viale Trento 69, 09123 Cagliari.

ARTICOLO 3 – SEDE

Il GECT ha sede nella Corsica del SUD, Av. Georges POMPIDOU n. 19, 20090 AJACCIO (FRANCIA)

ARTICOLO 4 - TERRITORIO

Il GECT esercita i suoi compiti su tutto il territorio amministrato dai suoi membri, ossia nelle circoscrizioni amministrative della Collettività territoriale della Corsica e dell’Ufficio dei trasporti della Corsica così come nella Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto della competenza esercitata dai suddetti membri.

ARTICOLO 5 – OBIETTIVI DEL GECT

Il GECT è uno strumento dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di favorire, facilitare e promuovere la cooperazione europea con lo scopo di promuovere i collegamenti marittimi tra le isole integrandosi in una logica di sviluppo sostenibile del trasporto multimodale nel mediterraneo occidentale, e di migliorare la connessione dei nodi secondari e terziari inter insulari per dar vita ad una vera e propria continuità territoriale europea.

ARTICOLO 6 – COMPITI DEL GECT

Nel quadro degli obiettivi definiti dall'articolo 5 del presente statuto e nel rispetto delle disposizioni degli articoli L.1115-1 et L.4422-15 del CGCT (Codice generale delle collettività territoriali) e dell'art. 4, comma 1, lett. C) della Legge Regionale 12.10.2012, n. 18, il GECT ha la vocazione di: identificare, promuovere e organizzare i collegamenti marittimi tra la Corsica e la Sardegna.

A questo titolo, il GECT avrà prevalentemente il compito di:

- assicurare la continuità dei servizi dei collegamenti marittimi Corsica Sardegna nel rispetto delle disposizioni europee assicurando la libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo internazionale (short sea shipping),
- contribuire allo sviluppo del turismo,
- preservare l'ambiente incentivando l'utilizzo di tecnologie pulite nel settore del trasporto marittimo,
- realizzare studi o prestazioni di servizio necessarie per proprio conto, o per conto dei suoi membri con lo scopo di realizzare il suo oggetto,
- ricevere, gestire i finanziamenti comunitari, nazionali o regionali, con lo scopo di esercitare le proprie funzioni,
- promuovere, facilitare e strutturare la cooperazione amministrativa, giuridica ed economica nel quadro degli obiettivi sopra definiti,
- partecipare, assicurando ove opportuno la rappresentazione dei propri membri, a progetti e azioni di cooperazione territoriale che interessano i propri membri e che vanno oltre i confini geografici del GECT,
- proporre, ideare, sviluppare, gestire servizi comuni, progetti, azioni miranti a rafforzare la coesione economica e sociale dei territori inclusi dal raggruppamento.

Le azioni e i progetti potranno inserirsi nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione europea e/o più in generale in tutti i programmi o azioni di cooperazione decentralizzata che siano ricompresi nell'oggetto del GECT.

Il GECT svolgerà i suoi compiti tenendo conto della promozione dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 7 – DURATA

Il GECT ha una durata indeterminata.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI DI SCIoglIMENTO

Il GECT si conclude con lo scioglimento che può intervenire sia d'ufficio, conformemente alle disposizioni delle norme comunitarie e francesi applicabili, sia in seguito a delibera motivata dell'Assemblea, adottata all'unanimità.

La delibera deve prevedere l'insieme delle conseguenze dello scioglimento in particolare le condizioni di ripresa o di prosecuzione di qualsiasi impegno preso dal GECT nei confronti di terzi, sia esso di tipo budgetario, finanziario o sociale.

Senza pregiudizio degli obblighi risultanti dall'articolo 14 del Regolamento CE 1082-2006, lo scioglimento è deciso secondo le disposizioni previste dalla legge francese (Codice delle Collettività Territoriali).

ARTICOLO 9 – DIRITTO APPLICABILE ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

Per l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto si applica il diritto francese.

ARTICOLO 10 – PROCEDURE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

La presente Convenzione è modificata con decisione adottata all'unanimità dall'Assemblea, su proposta di un membro o del Presidente.

Qualsiasi proposta di modifica deve essere motivata ed inoltrata con richiesta scritta indirizzata al Presidente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata dal Presidente per la modifica, deve essere accompagnato dal testo della proposta di modifica.

Qualsiasi modifica dovrà rispettare le condizioni previste dal Regolamento europeo CE n. 1082-2006 del 5 luglio 2006, modificato dal Regolamento europeo CE 1302-2013 del 17 dicembre 2013, ed in particolare dall'articolo 4, ultimo capoverso, che prevede l'autorizzazione preventiva degli stati coinvolti.

ARTICOLO 11 – ADESIONE DI NUOVI MEMBRI

L'ammissione di un nuovo membro si fa su richiesta scritta inoltrata al Presidente del GECT.

L'ammissione di un nuovo membro è oggetto di una decisione dell'Assemblea adottata all'unanimità, su proposta del Direttore, inserita nell'ordine del giorno dal Presidente.

Essa è sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 4 del Regolamento CE n° 1082/2006 modificato dal Regolamento 1302/2013 e dalle formalità di pubblicazione previste dall'articolo 5 dello stesso Regolamento.

In concomitanza a questa decisione di ammissione, l'Assemblea dovrà su proposta del Direttore, decidere il totale della contribuzione finanziaria che dovrà essere allocata dal nuovo membro per l'esercizio in corso e per quelli futuri.

Infine l'Assemblea modifica la convenzione e lo statuto tenendo conto dell'ammissione del nuovo membro.

ARTICOLO 12 – DIRITTO DI RECESSO

Al di fuori del caso di scioglimento del GECT, ogni membro può recedere dal GECT indirizzando una raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente dell'Assemblea, 90 giorni prima della fine dell'esercizio finanziario; egli perde la sua carica di membro solo alla fine dell'anno civile in corso e pertanto dovrà ottemperare all'insieme dei suoi obblighi, anche finanziari precedentemente sottoscritti per il suddetto periodo.

Il membro che recede può vedere la sua responsabilità impegnata anche successivamente al recesso per delle azioni che derivano da attività realizzate durante il periodo in cui era membro.

D'altra parte, il membro che recede partecipa alla liquidazione dei debiti secondo le condizioni descritte all'articolo 12 dello Statuto.

Infine l'Assemblea modifica la convenzione e lo statuto tenendo conto del ritiro del membro.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

In applicazione dell'articolo 6 del Regolamento n° 1082/2006 relativo al GECT, le modalità del controllo della gestione dei fondi pubblici del GECT sono quelle previste dalla legislazione dello Stato francese.

Fatte salve le disposizioni derivanti dalle normative nazionali, il controllo finanziario sarà realizzato dalle autorità competenti dello stato francese.

Il riconoscimento reciproco di queste modalità di controllo finanziario sarà agevolato dagli stati membri coinvolti.

I membri del GECT assumeranno qualsiasi misura in loro potere, comprese adeguate misure di pubblicità destinate a facilitare l'efficacia delle decisioni o delle azioni del GECT sul proprio territorio.

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie riferite all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, le parti interessate si impegnano a realizzare le negoziazioni più appropriate, anche avvalendosi di una mediazione di una parte della presente convenzione non coinvolta nella controversia o di un terzo neutro idoneo a favorire un regolamento amichevole.

Se entro il termine di sei mesi, dopo l'invio di una lettera, di una qualsiasi delle parti, agli altri membri del GECT, nessun regolamento negoziato è stato adottato, le parti convengono che la controversia sarà sottoposta ai Tribunali dell'ordine amministrativo francese.

ARTICOLO 15 – ACQUISIZIONE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Il GECT acquisisce personalità giuridica il giorno dell'entrata in vigore della presente convenzione.

La presente convenzione entra in vigore a partire dalla pubblicazione dell'autorizzazione di creazione del Gruppo adottata con Decreto del rappresentante dello Stato nella Regione, e dopo autorizzazione delle autorità competenti previste all'articolo 4 e secondo le modalità previste all'articolo 5 del Regolamento 1082/2006 modificato dal regolamento (UE) n° 1302/2013.

La Convenzione e lo Statuto sono pubblicati in allegato all'autorizzazione di creazione.

La Convenzione e lo Statuto saranno oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea secondo le disposizioni dell'art.5 del Regolamento 1082/2006 modificato dal regolamento (UE) n° 1302/2013 .

L'Assemblea è convocata dal Presidente il mese successivo.

Fait à AJACCIO, le.....

Pour la COLLECTIVITE DE CORSE

Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité de CORSE

.....

Pour la REGION SARDAIGNE

(.....)

Pour l'OFFICE DES TRANSPORTS DE LA CORSE

La Présidente